

ACC 10000/146/634

091. 46996.0

WAGES. ASSICURAZIONI d'ITALIA-Rome

Apr. 1943 - AUG. 1944

ASSICURAZIONI d'ITALIA-Rome

p. 1943- AUG.1944

ALOGUE

LE ASSICURAZIONI D'ITALIA - ROMA

Foglio N. 4 Seguito lettera 25 agosto 1944

n. 411 funzionari e impiegati (all. n.7).

Sono state concesse successivamente n. 3 mensilità anticipate da restituire in sette rate sulle doppie mensilità di dicembre e giugno, a partire dal doppio stipendio di dicembre 1944 e a finire col doppio stipendio di dicembre 1947.

17) - Elenco numerico completo del personale - Allegato n. 8.

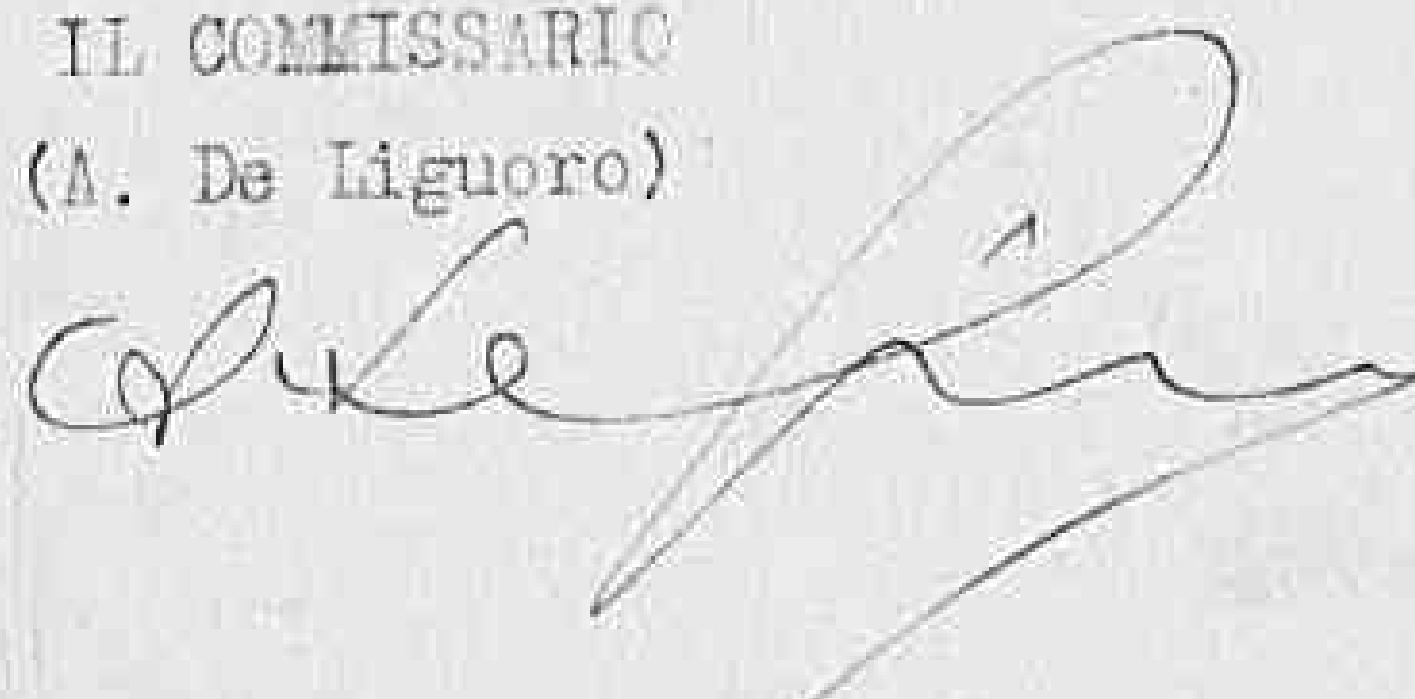
18) - Copia del Regolamento Organico - Allegato n. 2.

N.B.- Nel trattamento economico di cui sopra non sono compresi gli aumenti risultanti dall'unico accordo intervenuto con la Commissione interna del personale (All.9).

Distinti saluti.

IL COMMISSARIO

(A. De Liguoro)



5023



C.P.C. ROMA 17867



LE ASSICURAZIONI D'ITALIA

SOC. AN. CAPITALE LIRE QUINDICI MILIONI INTERAMENTE VERSATO
 COSTITUITA CON ATTO 25 LUGLIO 1923 CONFERMATO DAL TRIBUNALE DI ROMA IL 2 SETTEMBRE 1925
 SOCIETA' COLLEGATA CON L'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

DIREZIONE GENERALE - ROMA

ROMA 30 Agosto 1944
 VIA S. BASILIO 14

Headquarters Allied Control Commission
 Labor Sub-Commission Apo 394

R C M A
 Palazzo ex Min. Corporazioni

Vi comunichiamo le notizie richieste con la Vostra
 21 s.m. riguardante il trattamento economico del personale dipendente
 da questa Società:

- 1) - Stipendio base lordo attuale - Si unisce (all. n. 1) lo specchio per categoria e per gradi, con stipendi minimi e massimi e aumenti triennali.
- 2) - Supplemento di servizio attivo lordo - Non è contemplato nel contratto collettivo di lavoro.
- 3) - Assegno temporanea di guerra - Non esiste.
- 4) - Aggiunta di famiglia - Corrisposta indistintamente a tutto il personale nella misura attuale di :

Coniuge	L.	124.63 mensili
Coniuge con quattro o più figli	"	155.79 "
Per ciascun figlio	"	70.11 "

 Art. 4 del contratto collettivo di lavoro (all. n. 2). Detta responsabilità è indipendente dagli assegni famigliari corrisposti dall'I.N.P.S.
- 5) - Indennità di bombardamento o allarme - Corrisposta a titolo di "presenze" nella seguente misura :

Personale maschile	L.	18.- giornaliero
Personale femminile	"	10.- "

 circolare n. 1549 del 23 aprile 1943 Confederazione Fascista Aziende Credito e Assicurazione (all. n. 3).
- 6) - Premio mensile per lavoro straordinario - Non esiste.

5022 ./.

7) - Gratifiche periodiche -

A) - Premio di operosità o rendimento - A titolo di "gratificazione" viene corrisposta ogni anno, a fine giugno, con riferimento al bilancio dell'anno precedente, una somma al personale che se ne sia reso particolarmente meritevole. Fino all'anno scorso, secondo l'art. 7 del contratto collettivo di lavoro (all. n. 2) dette gratificazioni venivano corrisposte, quanto alla misura, a criterio discrezionale della Direzione, con un minimo di L. 300.- circa, nei gradi minori e un massimo di L. 10.000 nei gradi alti.

La gratificazione concessa nell'anno in corso e riguardante l'esercizio 1943, è stata eccezionalmente pari a una mensilità di stipendio, per tutti indistintamente i gradi e le categorie.

B) - Tredicesima mensilità - A norma del contratto collettivo di lavoro (all. n. 2 art. 7) vengono corrisposte al personale due doppie mensilità di stipendio, rispettivamente nei mesi di giugno e dicembre.

8) - Compensi vari - Esistono i sottoelencati assegni corrisposti, a criterio della Direzione, mensilmente:

Cassiere (indennità di rischio)		L. 325.-
Vice Cassiere (indennità di rischio)		" 132.50
Addetto alla cassa		" 250.-
Addetto alla cassa		" 114.43
Addetto alla biblioteca		" 217.02
Portiere		" 74.78
Economo		" 291.20
Addetto all'Economo		" 130.-
Reperente Ufficio Spedizione		" 433.80
Addetto all'Ufficio Spedizione		" 260.-
Ciclista		" 150.-

9) - Altri compensi corrisposti al personale per rimborso spese effettivamente sostenute - E' stata concessa al personale, con effetto 16 aprile 1944, un'indennità "mensa" nella misura di:

giornaliere per i coniugati o eventuale carico di famiglia		L. 25.-
giornaliere per gli altri		" 15.-
(all. n. 4).		

Per il servizio ispettivo e ai funzionari inviati in

7) - Gratifiche periodiche -

A) - Premio di operosità o rendimento - A titolo di "gratificazione" viene corrisposta ogni anno, a fine giugno, con riferimento al bilancio dell'anno precedente, una somma al personale che se ne sia reso particolarmente meritevole. Fino all'anno scorso, secondo l'art. 7 del contratto collettivo di lavoro (all. n. 2) dette gratificazioni venivano corrisposte, quanto alla misura, a criterio discrezionale della Direzione, con un minimo di L. 300.- circa, nei gradi minori e un massimo di L. 10.000 nei gradi alti.

La gratificazione concessa nell'anno in corso e riguardante l'esercizio 1943, è stata eccezionalmente pari a una mensilità di stipendio, per tutti indistintamente i gradi e le categorie.

B) - Tredicesima mensilità - A norma del contratto collettivo di lavoro (all. n. 2 art. 7) vengono corrisposte al personale due doppie mensilità di stipendio, rispettivamente nei mesi di giugno e dicembre.

8) - Compensi vari - Esistono i sottoelencati assegni corrisposti, a criterio delle Direzioni, mensilmente:

Cassiere (indennità di rischio)	...	L. 325.-
Vice Cassiere (indennità di rischio)	...	" 162.50
Addetto alla cassa	...	" 250.-
Addetto alla cassa	...	" 114.43
Addetto alla biblioteca	...	" 217.02
Portiere	...	" 74.76
Economo	...	" 291.20
Addetto all'Economo	...	" 130.-
Reggente Ufficio Spedizione	...	" 455.80
Addetto all'Ufficio Spedizione	...	" 250.-
Ciclista	...	" 150.-

9) - Altri compensi corrisposti al personale per rimborso spese effettivamente sostenute - E' stata concessa al personale, con effetto 16 aprile 1944, un'indennità "mensa" nella misura di:

giornaliere per i coniugati o eventuale carico di famiglia	...	L. 25.-
giornaliere per gli altri	...	" 15.-

(all. n. 4).

Per il servizio ispettivo e ai funzionari inviati in missione vengono corrisposte le "diarie" come da Tabella V del contratto collettivo di lavoro, modificate come da specchio unito (all. n. 5).

- 10) - Premi di nuzialità e natalità - Il premio di nuzialità non è corrisposto dalla Società, ma dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Il premio di natalità viene corrisposto nella misura di L. 550.- per la nascita di ciascun figlio, come da art. 4 del contratto collettivo di lavoro (all. n. 2).
- 11) - Lavoro straordinario - Viene eseguito eccezionalmente per urgenti necessità di lavoro. La retribuzione oraria è calcolata in base allo stipendio lordo comprese le indennità di famiglia, considerando 14 mensilità, diviso per 172 e il risultato maggiorato del 10% (art. 13 del contratto collettivo di lavoro - all. n. 2).
- 12) - Lavoro serale e notturno - Non è stato mai effettuato.
- 13) - Eventuali modifiche di stipendi - E' stato concesso il 30% di aumento sugli stipendi con decorrenza del 1 - 12 - 1943, come da circolare n° 2657 dell'11.3.1944 della Conf. Fasc. Az. Cred. e Assic. (allegato n° 5).
- 14) - Diritti vari - Non esistono
- 15) - Ritenute -
- 1° - Previdenza: pari al 5% dello stipendio lordo, escluse le indennità di famiglia (art. 36 del Contratto Collettivo di Lavoro - allegato n° 2).
- 2° - Previdenza Sociale: calcolata in base alle tabelle dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e rientrante nel pre-detto 5%.
- 3° - Cassa Malattie: 1% dello stipendio lordo.
- 4° - Contributo Sindacale: 0.817% dello stipendio lordo. Per i Dirigenti, la percentuale è elevata a 1.059%. Abolito dal 1/6/44
- 5° - Imposta Ricchezza Mobile: 8.15% sull'importo mensile lordo al netto delle ritenute per previdenza sociale e contributo sindacale.
- 6° - Imposta Ricchezza Mobile sulla quota a carico della Direzione: 8.16% sull'importo del 2/3 a carico della Direzione (10% dello stipendio).
- 7° - Imposta Ricchezza Mobile sulla quota di contributo Cassa Malattie a carico della Direzione: 8.16% su 1% dello stipendio lordo, comprese le indennità di famiglia.

- L. 550.- per la nascita di ciascun figlio, come da art. 4 del contratto collettivo di lavoro (all. n. 2)
- 11) - Lavoro straordinario - Viene eseguito eccezionalmente per urgenti necessità di lavoro. La retribuzione oraria è calcolata in base allo stipendio lordo comprese le indennità di famiglia, considerando 14 mensilità, diviso per 172 e il risultato maggiorato del 10% (art. 13 del contratto collettivo di lavoro - all. n. 2).
- 12) - Lavoro serale e notturno - Non è stato mai effettuato.
- 13) - Eventuali modifiche di stipendi - E' stato concesso il 30% di aumento sugli stipendi con decorrenza dal 1 - 12 - 1943, come da circolare n° 2657 dell'11.3.1944 della Conf. Fasc. Az. Cred. e Assic. (allegato n° 6).
- 14) - Diritti vari - Non esistono
- 15) - Ritenute -
- 1° - Previdenza: pari al 5% dello stipendio lordo, escluse le indennità di famiglia (art. 36 del Contratto Collettivo di Lavoro - allegato n° 2).
 - 2° - Previdenza Sociale: calcolata in base alle tabelle dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e rientrante nel pre-detto 5%.
 - 3° - Cassa Malattie: 1% dello stipendio lordo.
 - 4° - Contributo Sindacale: 0.817% dello stipendio lordo. Per i Dirigenti, la percentuale è elevata a 1.059%. Abolito dal 1/6/44.
 - 5° - Imposta Ricchezza Mobile: 8.16% sull'importo mensile lordo al netto delle ritenute per previdenza sociale e contributo sindacale.
 - 6° - Imposta Ricchezza Mobile sulla quota a carico della Direzione: 8.16% sull'importo dei 2/3 a carico della Direzione (10% del 1° stipendio).
 - 7° - Imposta Ricchezza Mobile sulla quota di contributo Cassa Malattie a carico della Direzione: 8.16% su 1% dello stipendio lordo, comprese le indennità di famiglia.
- 16) - Mensilità di emergenza - E' stata corrisposta una mensilità di stipendio con il massimo di L. 3.000.-, senza obbligo di rimborso da parte degli impiegati. Tale mensilità è stata corrisposta a

Allegato 1

5019

Allegato N.

STIPENDIO BASE LORDO ATTUALE (14 mensilità)
(con aumento del 7% - 12% - 30%)

Categoria direttiva - A -	Categoria Amm.va - B -	Categoria d'ordine - C -	Stipendi annui	
			Minimi	Massimi
Sostituti Procurato- ri e Isp.Centrali	-	-	40.151.84	55.994.
-	Capo Ufficio e Isp. Capo	-	34.585.82	49.167.
Primo Segr.di Dire- zione	V.Capo Ufficio e Ispettore Princ.le	-	29.756.27	43.243.
-	Capi Reparto e Ispettori	-	26.484.64	38.773
Segretari di Direz.	Primo Segr.Amm.vo e Vice Ispettore	Archivista Princ.le e Appl.Capo Princ.le	21.384.04	35.093
Vice Segretario di Direzione	Segr.Amm.vo e Aiuto Ispettore	Archivista e Appli- cato Capo	p.m. 19.551.89	33.183
			p.f. 17.137.12	29.600
-	Vice Segr.Princ.le e Allievo Ispettore	Applicato Principale	p.m. 16.669.74	28.354
			p.f. 14.488.65	25.394
-	Vice Segretario	Applicato	p.m. 14.410.76	24.147
			p.f. 12.658.10	22.005
-	-	Aiutante Applicato	p.m. 10.192.-	13.104
			p.f. 8.736.-	11.648
<u>DATTILOGRAFE</u> (Cat. D)				
Capo Gruppo	-	-	14.488.65	25.394
			12.658.10	22.005

Allegato N. 1

(14 mensilità)

30%)

va	Categoria d'ordine - C -	Stipendi annui		Aumento Triennale	
		Minimi	Massimi	N.	Importo
	-	40.151.84	55.994.24	3	5.280.80 (12%-15%)
Isp.	-	34.585.82	49.167.84	3	1°- 5.308.41 2°- 4.636.80 3°- 4.636.80
e c.le	-	29.756.27	43.243.04	3	1°- 4.829.55 2°- 4.664.42 3°- 3.992.80
	-	26.484.64	38.773.28	3	1°- 4.128.49 2°- 4.128.49 3°- 4.031.67
n.vo ore	Archivista Princ.le e Appl.Capo Princ.le	21.384.04	35.093.73	4	3.427.42
Aiuto	Archivista e Appli- cato Capo	p.m. 19.551.89 p.f. 17.137.12	33.183.70 29.600.48	5 5	2.726.36 2.492.67
nc.le e tore	Applicato Principale	p.m. 16.669.74 p.f. 14.488.65	28.354.14 25.394.10	5 5	2.336.88 2.181.09
lo	Applicato	p.m. 14.410.76 p.f. 12.658.10	24.147.76 22.005.65	5 5	1.947.40 1.869.50
	Aiutante Applicato	p.m. 10.192.- p.f. 8.736.-	13.104.- 11.648.-	2 2	1.456.- 1.456.-
	-	14.488.65	25.394.10	5	2.181.09
	-	12.658.10	22.005.65	5	1.869.50

-	-	-	p.f.	12.658.10	22.005
-	-	Aiutante Applicato	p.m.	10.192.-	13.104
-	-	-	p.f.	8.736.-	11.648
<u>DATTILOGRAFE (Cat. D)</u>					
Capo Gruppo	-	-		14.488.65	25.394
Datt.Princ.le	-	-		12.658.10	22.005
Dattilografa	-	-		8.736.-	11.648
<u>PERSONALE SUBALTERNO (Cat. E)</u>					
Capo Commesso	-	-		17.916.08	24.926
Primo Commesso	-	-		12.774.94	20.253
Commesso	-	-		10.905.44	17.137
Inserviente	-	-		8.736.-	11.065

Aiutante Applicato	p.f.	12.658.10	22.005.65	5	1.869.50
	p.m.	10.192.-	13.104.-	2	1.456.-
	p.f.	8.736.-	11.648.-	2	1.456.-
-		14.488.65	25.394.10	5	2.181.09
-		12.658.10	22.005.65	5	1.869.50
-		8.736.-	11.648.-	2	1.456.-
-		17.916.08	24.926.72	3	2.336.88
-		12.774.94	20.253.-	4	1.869.50
-		10.905.44	17.137.12	4	1.557.92
-		8.736.-	11.065.60	2	1.164.80

Allegato N. 3

CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE

Unione Interprovinciale di Roma

Prot. n. 1349

Roma 23 aprile 1943

Oggetto: Contratto collettivo di lavoro per
l'indennità giornaliera di presenza.

ALLE AZIENDE INQUADRATE

La superiore Confederazione comunica che in adempimento delle superiori disposizioni è stato stipulato sotto gli auspici del Ministero delle Corporazioni, il Contratto collettivo di lavoro per la corresponsione della indennità giornaliera di presenza ai Lavoratori del Credito e della assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

Nell'attesa di poter trasmettere copia del contratto in corso di pubblicazione, ed in vista della necessità che le Aziende provvedano con la fine del mese in corso al pagamento della indennità per i giorni di presenza dal 21 al 30 aprile, si notificano con la presente le disposizioni del predetto contratto che riguardano la misura delle indennità in parola e le modalità per la sua corresponsione.

Tale indennità è dovuta nella seguente misura:

1°) - per i lavoratori addetti al lavoro nei centri urbani riconosciuti dal Ministero dell'Interno come soggetti ad offese nemiche (si veda in proposito l'elenco allegato):

a) - personale avente qualifica impiegatizia (compresi quindi i funzionari) e personale subalterno (commessi, uscieri, fattorini): L. 15 per gli uomini che abbiano compiuto i 18 anni di età e L. 8.- per gli uomini di età inferiore ai 18 anni e per le donne:

b) - operai guardie notturna e personale di fatica: L. 10 per gli uomini che abbiano compiuto i 18 anni di età e L. 6 per gli uomini di età inferiore ai 18 anni e per le donne.

Le indennità nella misura suindicata è dovuta anche ai lavoratori che sono addetti al lavoro presso aziende situate in località per le quali non è intervenuta la accennata dichiarazione del Ministero dell'Interno purchè tali lavoratori risultino residenti, da epoca precedente al 21 aprile 1943 in località per le quali tale dichiarazione è intervenuta e che giornalmente si trasferiscano dalla loro abitazione alle aziende di lavoro.

5018

- 2 -

2°) - Per i lavoratori addetti al lavoro nelle altre località:

- a) - per il personale di cui alla lettera a) del punto 1°):
L. 8 per gli uomini che abbiano compiuto i 18 anni di età e L. 4.- per gli uomini di età inferiore ai 18 anni e per le donne;
b) - per il personale di cui alla lettera b) del punto 1°):
L. 6 - per gli uomini che abbiano compiuto i 18 anni di età e L. 3 - per gli uomini di età inferiore ai 18 anni e per le donne.

L'indennità giornaliera di presenza nella maggiore misura indicata al precedente punto 1°), per i centri di cui all'elenco allegato, come l'indennità giornaliera di cui al punto 2° per le altre località, decorre dal 31 aprile 1943.

Nella eventualità che una località di cui al punto 2°) venga successivamente dichiarata dal Ministero dell'Interno come soggetta ad offesa nemiche, la decorrenza della maggiore indennità prevista al punto 1°) sarà quella indicata nella dichiarazione dello stesso Ministero.

L'indennità è dovuta per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato salvo che l'assenza parziale del lavoratore sia imputabile a colpa del lavoratore stesso.

L'indennità è dovuta peraltro anche nei casi di infortunio e di malattia; però nel caso di malattia l'indennità decorre dal quarto giorno.

Nel caso in cui il lavoratore presti servizio alle dipendenze di più datori di lavoro l'indennità è dovuta una sola volta. In tal caso l'indennità è corrisposta dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore presta il maggior numero di ore di lavoro, salvo rivalsa proporzionale verso gli altri datori di lavoro.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende rappresentate dalla Federazione Nazionale Fascista delle Casse Rurali Agrarie ed Enti ausiliari, l'indennità sarà corrisposta nella integrale misura di cui al punto 1°) e 2°) soltanto in quanto la normale effettiva attività attività dell'azienda si espliciti per una durata giornaliera non inferiore alle ore 3.

In caso contrario ai lavoratori interessati l'indennità è dovuta in misura proporzionale al numero delle ore di servizio effettivamente prestate, col minimo di un settimo. In questo caso l'azienda è esclusa dalla partecipazione alla Cassa mutualistica di cui si dirà in appresso.

Si chiarisce che all'infuori della eccezione contemplata nel precedente capoverso, l'indennità ai lavoratori dipendenti da aziende rappresentate dalle altre Federazioni di categoria è dovuta sempre nella misura integrale anche quando la prestazione d'opera abbia durata inferiore alle tre ore giornaliere; anche per i lavoratori che si trovino in questa condizione le aziende dovranno versare alla accennata **5617** mutualistica il contributo indicato qui di seguito.

Si precisa altresì che l'indennità non è dovuta ai produttori di

- 3 -

assicurazione del III° gruppo, in quanto gli stessi non hanno rapporto di dipendenza con le rispettive aziende.

L'indennità giornaliera di presenza non fa parte, a nessun effetto della retribuzione del lavoratore e pertanto di essa non viene tenuto conto agli effetti dei contributi sindacali, dei contributi o delle prestazioni di previdenza o di assistenza obbligatorie disposto per legge o per contratto collettivo di lavoro, e ad ogni altro effetto derivante dal rapporto di lavoro.

La superiore Confederazione ha fatto riserva di ulteriori comunicazioni circa l'assoggettabilità o meno della indennità all'imposta di R.M. cat. C.2. Nell'attesa delle superiori determinazioni in materia sarà opportuno che le aziende provvedano a trattenere tale imposta sull'ammontare delle indennità corrisposte, salvo ad effettuarne il rimborso ai lavoratori nel caso in cui venga accordata la relativa esenzione.

La corresponsione delle indennità è effettuata direttamente dai singoli datori di lavoro, rimanendo a carico dei medesimi, per il rispettivo personale, limitatamente alle misure di cui al punto 2°) suindicato.

La differenza fra le misure indicate al punto 1°) e quello di cui al punto 2°) sarà rimborsata alle aziende da apposita Cassa a carattere mutualistico, la cui gestione amministrativa è affidata all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale.

A maggior chiarimento si fa presente che nel caso di un impiegato la differenza che sarà rimborsata dalla Cassa suindicata sarà di Lire 7 - per ogni giornata di presenza, in quanto la quota base di L. 8 resta ad esclusivo e diretto carico dell'azienda.

I datori di lavoro verseranno a tale Cassa, a decorrere dal 1° maggio 1943, un contributo mensile di L. 50 - per ogni lavoratore alle proprie dipendenze al primo giorno del mese a cui si riferisce il contributo stesso. Tale contributo potrà essere modificato in relazione alle effettive esigenze della gestione.

Per il rimborso da parte della Cassa delle indennità differenziali corrisposte, e per il versamento dei contributi dovuti dalle aziende, saranno effettuati conguagli trimestrali con le modalità e che saranno comunicate non appena possibile.

Tutte le disposizioni di cui sopra riguardano anche gli Enti di diritto pubblico rappresentati dalle Federazioni aderenti a questa Confederazione.

Il contratto collettivo in corso di pubblicazione avrà vigore per la durata della guerra.

Si informa che in via analogica, e secondo le intese intervenute in proposito con la competente Federazione dei dirigenti, l'indennità giornaliera di presenza nella misura stabilita per il personale avverso qualifica impiegatizia di cui ai punti 1°) e 2°) della presente circolare, è dovuta anche ai dirigenti rappresentati dalla suddetta Federazione, restando peraltro esclusa per tale categoria qualsiasi partecipazione alla

- 4 -

Cassa mutualistica suindicata. Per i dirigenti pertanto anche l'indennità di cui al punto 1°) è a completo ed esclusivo carico di ciascuna azienda senza alcun congruaglio mutualistico.

IL PRESIDENTE

F.to(Claudio Cdevaine)

5015

Allegato N. 4

VERBALE D'ACCORDO

L'anno 1944 XXII il giorno 27 aprile tra l'Unione Interprovinciale Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione rappresentata dal suo Presidente Claudio Odevaine, e l'Unione Interprovinciale di Roma dei Lavoratori delle Aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dal suo Commissario Carlo Bazzanti;

in relazione alle richieste avanzate dall'Unione dei Lavoratori al Commissariato del Lavoro - Ispettorato Provinciale di Roma - tendenti ad ottenere che le Aziende adottassero provvedimenti atti a rendere, per quanto possibile, meno disagiati le condizioni di vita dei lavoratori rappresentati, tenendo conto della particolare situazione alimentare di Roma;

in armonia a quanto è stato spontaneamente concordato nell'apposita riunione tenuta nella sede dell'Ispettorato stesso con la partecipazione di una larga rappresentanza delle parti interessate;

mentre si riafferma la necessità che vengano studiati ed adottati tutti i mezzi per ottenere, attraverso gli spacci Aziendali, una adeguata distribuzione di generi alimentari,

S I C O N V I E N E:

1 - che le Aziende della città di Roma, le quali non abbiano istituito una mensa aziendale corrispondano, a decorrere dal 16 aprile u.s., indistintamente a tutto il personale in servizio a quella data una indennità a titolo di rimborso spese mensa nelle seguenti misure:

- L. 25.- giornaliera ai coniugati con o senza prole, ai vedovi con prole a carico ed a coloro che abbiano genitori conviventi a carico;
- L. 15.- giornaliera a coloro che non siano compresi nelle categorie precedenti.

2 - Le Aziende le quali abbiano istituito la mensa aziendale, corrisponderanno le indennità di cui al punto primo al personale che non partecipa alla mensa;

3 - le indennità di mensa attualmente corrisposte da alcune aziende saranno assorbite fino alla concorrenza della indennità di cui al punto 1°) ferme restando le condizioni più favorevoli in atto;

4 - La indennità di mensa di cui al presente accordo sarà corrisposta soltanto per ogni giornata di effettivo servizio prestato;

5 - la indennità di mensa di cui al presente accordo avrà carattere transitorio e cesserà di essere corrisposta non appena le condizioni particolari della città di Roma saranno normalizzate;

5014

6 - Qualora le aziende costituissero eventualmente una mensa aziendale o intendessero far partecipare le il proprio personale ad una mensa interaziendale o presso pubblici esercizi, le indennità di mensa sarà naturalmente sostituita, per il personale che benefici di tali istituzioni, della partecipazione alla mensa.

UNIONE INTER.le FASCISTA
AZIENDE CREDITO E ASSICU-
RAZIONE

IL PRESIDENTE
(Claudio Odevaire)

UNIONE INTER.LE FASCISTA
LAVORATORI AZIENDE CREDITO E
ASSICURAZIONE

IL COMMISSARIO
(Carlo Razzanti)

COMMISSARIO NAZIONALE DEL LAVORO
- Ufficio Provinciale di Roma-

IL COMMISSARIO
(G.Vitale)

N.B. - Qualora presso la stessa Azienda siano impiegati i due coniugi la indennità di L. 25.- competerà soltanto al capo di famiglia.

Allegato N. 5TABELLA DIARIE

a valere dal 1° Agosto 1944

ISPETTORE CENTRALE o SOSTITUTO PROCURATORE	(intera	207
	(ridotta	134
PRIMO CAPO UFFICIO, ISPETTORE CAPO o CAPO UFFICIO	(intera	194
	(ridotta	122
ISPETTORE PRINCIPALE o VICE CAPO UFFICIO	(intera	170
PRIMO SEGRETARIO DI DIREZIONE	(ridotta	110
ISPETTORE o CAPO REPARTO	(intera	146
	(ridotta	85
ALTRI IMPIEGATI	(intera	122
	(ridotta	61

TABELLE DIARIE

- a valere dal 1° dicembre 1943 -

ISPETTORE CENTRALE o SOSTITUTO PROCURATORE	(intera	L.	160.-
	(ridotta	"	105.-
ISPETTORE CAPO o CAPO UFFICIO	(intera	"	150.-
	(ridotta	"	95.-
ISPETTORE PRINCIPALE o VICE CAPO UFFICIO PRIMO SEGRETARIO DI DIREZIONE	(intera	"	130.-
	(ridotta	"	85.-
ISPETTORE o CAPO REPARTO	(intera	"	112.-
	(ridotta	"	65.-
ALTRI IMPIEGATI	(intera	"	95.-
	(ridotta	"	50.-

Allegato N. 6

CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE AZIENDE DEL CREDITO E
DELLA ASSICURAZIONE
Unione Interprovinciale di Roma

Roma 11 marzo 1944

Prot.n. 2657

Oggetto: Contratto collettivo di lavoro
per l'aumento delle retribuzioni 15 febbraio 1944

ALLE AZIENDE INQUADRATE

Si trasmette, qui allegata, copia del contratto confederale stipulato il 15 febbraio u.s. in base alle istruzioni impartite dal Commissariato Nazionale del Lavoro per l'aumento delle retribuzioni al personale delle aziende del credito, della assicurazione e dei servizi tributari.

Per quanto il contratto, per la sua chiara formulazione, non abbisogni di una particolare illustrazione, si ritiene di richiamare l'attenzione sui seguenti punti:

1°.- Ai fini del calcolo dell'aumento, che ha decorrenza col 1° dicembre 1943- XXII, si dovrà tener conto dello stipendio e di ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato, come pure degli assegni ad personam.

Del pari a questi effetti devono essere comprese le indennità di rischio e ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato anche se avente natura di rimborso spese.

Le diarie di trasferta, corrisposte o non in via forfettaria mensile e per periodi di tempo maggiore, sono pure assoggettate, nel loro importo integrale, all'aumento del 30% nelle misure peraltro risultanti dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro 1° maggio 1942, XX senso cioè che è riassorbibile nell'aumento odierno quanto corrisposto in più per contratto collettivo o delibera aziendale successivamente all'applicazione del predetto contratto collettivo di lavoro.

2°.- Per stabilire se dall'applicazione dell'aumento è in ogni caso derivato un minimo di L. 300.- mensili per il personale maschile di età superiore ai 18 anni e di L. 180.- mensili, per il personale maschile di età inferiore e per il personale femminile, si dovrà tener conto delle risultanze dell'aumento applicato oltre che sullo stipendio, anche su ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato.

La disposizione secondo la quale detti minimi sono ridotti del

- 2 -

50%, e cioè rispettivamente a L. 150.- e a L. 90.- si intende naturalmente riferita a quei dipendenti tenuti in via normale ad una prestazione d'opera non superiore alle 4 ore giornaliere.

3°- Agli effetti dell'art. 9 è stato concordato fra le due Organizzazioni che, ai fini del conguaglio per le provvidenze stabilite del presente contratto e quelle del contratto 22 novembre 1943- XXII, quanto è stato corrisposto per il mese di novembre 1943 per quote supplementari sarà compensato limitatamente a 15 giorni, come se l'anzidetto contratto 22 novembre 1943 avesse avuto decorrenza dal 15 novembre anziché dal 1° novembre 1943.

4°- Le modalità di corresponsione delle indennità giornaliere di presenza maggiorate come si desume dall'art. 7, sono quelle risultanti esclusivamente dal contratto collettivo di lavoro 21 aprile 1943 XXI, ritenendosi decadute le diverse disposizioni riguardanti le quote supplementari contenute nell'abrogato contratto collettivo di lavoro 22 novembre 1943-XXII.

Si comunica infine che le provvidenze stabilite con l'unito contratto devono trovare applicazione anche nei confronti dei dirigenti inquadrati nella Federazione Nazionale di categoria.

Si invita pertanto a voler estendere con le stesse modalità ai dirigenti i provvedimenti da riconoscere al personale per effetto del predetto contratto collettivo di lavoro.

IL PRESIDENTE

F.to: Claudio Odevaine

n° 1 allegato

5610

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER L'ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AI
LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEL CREDITO, DELLA ASSICURAZIONE E
DEI SERVIZI TRIBUTARI

Il giorno 15 febbraio 1944-XXII tra la Confederazione Fascista
delle Aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dall'Avv.
Prof. Mario CIUSTINIANI per delega del Commissario Ecc. Prof. Carlo FABRIZI
e la Confederazione Fascista dei Lavoratori delle Aziende del Credito e
della Assicurazione, rappresentata dal suo Commissario Rag. Alfonso TROTTA

Visto l'art. 1 del Decreto del Duce della Repubblica Sociale Italia
na in data 14 dicembre 1943 XXII,

in base alle istruzioni impartite dal Commissario Nazionale del La-
voro,

in sostituzione del contratto collettivo di lavoro 22 novembre
1943-XXII,

si è convenuto

Art. 1 - Le retribuzioni dovute per contratto collettivo di lavoro, per
regolamento o corrisposte di fatto ai lavoratori dipendenti delle Aziende
rappresentate dalle Federazioni aderenti alla Confederazione Fascista della
Aziende del Credito e della Assicurazione sono aumentate, con decorrenza
dal 1° dicembre 1943-XXII, nella misura del 30% fino alla concorrenza di
L. 2.500.- mensili e del 15% per la parte eccedente tale importo.

Agli effetti del computo di cui sopra, sarà presa come base le norme
le retribuzione corrisposte il 1° dicembre 1943-XXII.

La eventuale parte di retribuzione non corrisposta mensilmente, esclu-
se le gratifiche contrattuali, sarà ragguagliata a mese al fine di deter-
minare la retribuzione mensile di cui sopra.

In ogni caso l'aumento non potrà essere inferiore a L. 300.- mensili
per il personale maschile di età superiore ai 18 anni e a L. 180.- mensili
per il personale maschile di età inferiore ai 18 anni e per il personale
femminile. Per il personale con prestazione non superiore alle 400 ore gior-
naliere i suddetti minimi saranno ridotti del 50%. **5000**

Il presente contratto riguarda anche i produttori di assicurazione
per la parte afferente agli assegni fissi e ai minimi garantiti per prov-
vigioni, interessenze e partecipazioni agli utili.

Art. 2 - Ai fini del calcolo dell'aumento di cui all'art. 1 si terrà conto
dello stipendio e di ogni altra indennità di carattere continuativo e di
ammontare determinato, ad eccezione delle interessenze e partecipazioni
agli utili (salvo i minimi garantiti) nonché delle gratificazioni extra
contrattuali.

Art. 3 - Per quanto riguarda i compensi per atti esecutivi e notifiche
al personale esattoriale, il calcolo sarà effettuato sulla media dell'ulti-
mo anno.

Art. 4 - Le diarie di trasferta negli importi risultanti dalla applicazio-

- 2 -

ne del contratto collettivo di lavoro 1° maggio 1942-XXI sono aumentate del 30%.

Art. 5 - La gratifica natalizia per gli operai, guardie notturne e personale di fatica viene elevata alla misura pari alla normale mensilità di retribuzione del mese di dicembre.

Art. 6 - A tutti i lavoratori che si trovavano in forza presso l'Azienda il 10 ottobre 1943-XXI e in servizio da almeno un anno, verrà corrisposta una gratificazione straordinaria pari a L. 500.- se capi famiglia (cioè se percepiscono assegni famigliari) e a L. 350.- se non hanno famiglia a carico. - Ai lavoratori in servizio da meno di 1 anno detta gratifica spetterà in proporzione dei mesi di servizio prestato, computando si come mese intero l'eventuale frazione di mese.

La gratifica di cui all'art. 7 del contratto collettivo di lavoro 22 novembre 1943 XXI si compensa fino alla concorrenza con gli importi di cui al comma precedente.

Art. 7 - Le indennità giornaliere di presenza di cui agli art. 1 e 2 del contratto collettivo di lavoro 21 aprile 1943 XXI vengono così modificate:

1 - località dichiarate soggette ad offese nemiche

<u>impiegati:</u>	a) Uomini	L. 18.-
	b) Uomini minori di anni 18 e donne	" 10.-
<u>operai:</u>	a) Uomini	" 14.-
	b) Uomini minori di 18 anni e donne	" 8.-

II - altre località

<u>Impiegati:</u>	a) Uomini	" 11.-
	b) Uomini minori di 18 anni e donne	" 6.-
<u>Operai:</u>	a) Uomini	" 10.-
	b) Uomini minori di 18 anni e donne	" 5.-

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni del citato contratto collettivo di lavoro 21 aprile 1943-XXI.

Art. 8 - Per i lavoratori che beneficiano di particolare trattamento in natura, per vitto od alloggio od altro, in seguito a sfollamento dagli uffici in base ad accordi aziendali stipulati in applicazione del contratto collettivo di lavoro 28 gennaio 1943-XXI, restano integre nella loro reale consistenza le facilitazioni accordate, le indennità giornaliere di presenza continueranno ad essere corrisposte - in deroga di quanto stabilisce il precedente art. 7 - nelle preesistenti misure risultanti dagli art. 1 e 2 del contratto collettivo di lavoro 21 aprile 1943-XXI.

Art. 9 - Il presente contratto assorbe e sostituisce il contratto collettivo di lavoro 22 novembre 1943-XXII, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 8 dello stesso contratto collettivo. Nel computo del conguaglio fra le provvidenze determinate dal presente contratto e quelle stabilite dal contratto collettivo 22 novembre 1943-XXII, si considererà

- 3 -

la differenza data di entrata in vigore del contratto collettivo suddetto.

Le Aziende potranno altresì computare i miglioramenti economici non di merito e non di anzianità concessi posteriormente al 10 ottobre 1943-XXI.

Art. 10 - Gli eventuali miglioramenti di carattere economico concordati localmente e far tempo dal 10 ottobre 1943-XXI sono riassorbiti dalle provvidenze stabilite dal presente contratto fino alla concorrenza del realtivo importo.

Art. 11 - Il presente contratto entra in vigore col 1° dicembre 1943-XXII ed avrà la durata di un anno. Si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, se non disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Confederazione Fascista delle Aziende
del Credito e della Assicurazione

Il Direttore: Mario GIUSTINIANI

Confederazione Fascista dei La-
voratori delle Aziende del Cre-
dito e della Assicurazione

Il Commissario:
Alfonso TROTTA

5007

Allegato N. 7

SOCIETA' "LE ASSICURAZIONI D'ITALIA"

ELENCO NUMERICO DEL PERSONALE CHE HA BENEFICIATO DELLO STIPENDIO
DI EMERGENZA

Sostituti Procuratori		n°	15
Primi Segretari di Direzione		"	4
Segretari di Direzione		"	2
Vice Segretari di Direzione		"	5
Primi Capi Ufficio		"	1
Capi Ufficio		"	10
Vice Capi Ufficio		"	11
Capo Reparto	{	pers.maschile	" 12
		" femminile	" 4
Primi Segr.Amm.vi	{	pers.maschile	" 17
		" femminile	" 3
Segretari Amm.vi	{	pers.maschile	" 23
		" femminile	" 4
Vice Segr.Princ.	{	pers.maschile	" 11
		" femminile	" 11
Vice Segretari	{	pers.maschile	" 12
		" femminile	" 4
Archivisti Principali		"	3
Archivisti		"	10
Applicati Principali	{	pers.maschile	" 16
		" femminile	" 12
Applicati	{	pers.maschile	" 28
		" femminile	" 11
Aiutanti Applicati		"	7
Capi Gruppo		"	4
Dattilografe Principali		"	5066
Dattilografe		"	4

Primi Capi Commessi
Capi Commessi
Primi Commessi
Commessi

n° 1
" 5
" 11
" 13

Straordinari (Cat.B.)

{ pers.maschile
" femminile

" 3
" 40
" 14

Straordinari (Cat.C)

" 49

Straordinari (Cat.D.)

" 8

Straordinari (Cat.E.)

" 1

Consulanti tecnici

Totale

n. 411
=====

5005

Allegato N. 8

ELENCO NUMERICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLA SOCIETA'LE ASSICURAZIONI D'ITALIA - DIREZIONE GENERALE - ripartito
per categorie e gradiCATEGORIA A)

Sostituto Procuratore e Ispettore Centrale	N.	16
Primo Segretario di Direzione	"	10
Segretario di Direzione	"	10
Vice Segretario di Direzione	"	12

CATEGORIA B)

Primo Capo Ufficio	"	2
Capo Ufficio e Ispettore Capo	"	13
Vice Capo Ufficio e Ispettore Principale	"	12
Capo Reparto	Pers. Maschile	14
	" Femminile	4
	" Maschile	19
Primo Segretario Amm.vo e Vice Ispettore	" Femminile	3
	" Maschile	31
Segretario Amm.vo e Aiuto Ispettore	" Femminile	4
	" Maschile	30
Vice Segretario Princ. e Allievo Ispett.	" Femminile	11
	" Maschile	20
Vice Segretario	" Femminile	4

CATEGORIA C)

Archivista Principale e Applicato Capo Principale	"	3
Archivista e Applicato Capo	"	10
Applicato Principale	Pers. Maschile	18
	" Femminile	12
Applicato	" Maschile	45
	" Femminile	11
	" Maschile	17
Aiutante Applicato	" Femminile	-

CATEGORIA D) (Personale femminile)

Capo Gruppo	"	4
Dattilografa Principale	"	23
Dattilografa	"	2

CATEGORIA E) - (Personale maschile)

Primo Capo Commesso	"	1
Capo Commesso	"	5
Primo Commesso	"	11
Commesso	"	15
Inserviente	"	3

STRAORDINARI :

<u>CATEGORIA B)</u>	Personale Maschile	N.	3
	" Femminile	"	38
<u>CATEGORIA C)</u>	Personale Maschile	"	14
<u>CATEGORIA D)</u>	Personale Femminile	"	45
<u>CATEGORIA E)</u>	Personale Maschile	"	8
<u>IMPIEGATI FUORI RUOLO</u>	Personale Maschile	"	2
<u>CONSULENTI LEGALI</u>		"	6
<u>CONSULENTI SANITARI</u>		"	6
<u>CONSULENTI TECNICI</u>		"	5
		Totale	n. 522

5003

Allegato N. 9

VERBALE D'ACCORDO TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LA COMMISSIONE AZIENDALE DE "LE ASSICURAZIONI D'ITALIA"

L'anno millenovecentoquarantaquattro addì 26 del mese di agosto in Roma nella sede della S.A. "Le Assicurazioni d'Italia" si sono riuniti il Sig. Commissario Straordinario Comm. Dr. Alfredo De Liguoro e la Commissione Aziendale del Personale rappresentata dai Sigg. Antonio Vecchietti, Agostino Campiotti, Armando Bellucci e Fulvio Fravolini, coadiuvata dai Sigg. ri Adolfo Galanti, Mario Di Bierro, Sigismondo Gismondi ed Angelo Salina.

In seguito alle trattative già svolte nelle precedenti riunioni dei giorni 18 e 27 Luglio ed 11 agosto u.s. le parti oggi concordano quanto segue:

- 1 - gli stipendi e le indennità previste dal Contratto collettivo di lavoro vengono aumentati del 70% a scalare secondo l'ordinanza Nume del 13 giugno u.s.;
- 2 - detti aumenti vengono applicati sulla base degli stipendi ed indennità stabilite dal contratto collettivo di lavoro in vigore al 1° settembre 1942 ed assorbono il precedente aumento del 30%;
- 3 - l'indennità di presenza viene elevata da lire 18 a L. 27 e da L. 10 a L. 15.-;
- 4 - le indennità di presenza e mensa vengono corrisposte anche durante i periodi di ferie contrattuali annuali e durante il periodo di malattia esclusi i giorni festivi, fermo restando che per il caso di malattia dette indennità vengono corrisposte a partire dal quarto giorno di degenza.
- 5 - le disposizioni di cui sopra hanno effetto dal 19 giugno 1944 ;
- 6 - il Sig. Commissario straordinario rende immediatamente **5002** il presente accordo.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

F.to: A. De Liguoro

F.to: Antonio Vecchietti
" Agostino Campiotti
" Fulvio Fravolini
" Armando Bellucci

1606